

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 35 del 17/04/2024

Struttura proponente: AREA SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGRO-ZOOTECNICO		Proposta n. 846 del 12/04/2024	
CODICE CRAM: DG.005.	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: Approvazione ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra ARSIAL e ENEA per la realizzazione del "Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica Halyomorpha halys e al Moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii nel territorio regionale			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 12/04/2024	Firma Monia Paolini
Responsabile P.O.	
Data 12/04/2024	Firma Claudia Papalini
Responsabile del procedimento	
Data 12/04/2024	Firma Claudia Papalini
Dirigente di AREA	
Data 15/04/2024	Firma Giorgio Antonio Presicce

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: Approvazione ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra ARSIAL e ENEA per la realizzazione del "**Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale**".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 5 ottobre 2023 n. 642/RE con la quale è stato confermato l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area dell'Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico al dott. Giorgio Antonio Presicce (conferito con la Determinazione del Direttore Generale 25 novembre 2019, n. 815), sino a nuove disposizioni e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- da alcuni anni si sono diffusi nel territorio regionale *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), insetti invasivi dannosi per numerose specie di piante coltivate di interesse regionale;
- l'attività di contrasto alle popolazioni di *Halyomorpha halys* e di *Drosophila suzukii* attraverso la lotta biologica classica è di importanza strategica per l'agricoltura del Lazio;
- le strategie di difesa convenzionale, integrata e biologica delle produzioni, pur puntualmente adottate dai produttori laziali, non sono riuscite a controllare l'enorme

potenziale biotico dei fitofagi *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), anche perché non sono presenti agenti in grado di determinare un riequilibrio naturale delle popolazioni;

- l'indispensabile riequilibrio della popolazione dei suddetti fitofagi necessita di controllori biologici efficaci che non sono presenti nei nostri ecosistemi ma sono presenti nei territori di origine per cui, come avvenuto in diverse regioni italiane, può essere utile l'immissione in natura delle specie alloctone *Trissolcus japonicus*, quale agente di controllo biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, e *Ganaspis brasiliensis*, quale agente di controllo biologico del fitofago *Drosophila suzukii*, al fine di contrastare lo sviluppo delle popolazioni degli insetti nocivi di cui sono antagonisti;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, recante "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" stabilisce che può essere autorizzata l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone, quali il parassitoide di *Halyomorpha halys*, *Trissolcus japonicus*, e del parassitoide di *Drosophila suzukii*, *Ganaspis brasiliensis*, sulla base di una richiesta delle Regioni e secondo i criteri adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 29 aprile 2020 e della valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti;

- l'art. 6 del Decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 affida al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), struttura della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, le competenze in materia di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione nonché le attività di protezione delle piante;

- il Decreto 29 aprile 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål)" prevede che il Servizio Fitosanitario Regionale, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, esegua annualmente indagini per verificare la presenza della Cimice asiatica allo scopo di definirne il grado di presenza nel territorio nazionale e prescriva le misure d'intervento, privilegiando ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale;

- gli studi del rischio per l'immissione negli ambienti laziali degli agenti di controllo biologico *Trissolcus japonicus*, parassitoide di *Halyomorpha halys* e di *Ganaspis brasiliensis*, parassitoide di *Drosophila suzukii*, sono stati approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale;

- con nota MASAF – DISRV – prot. 84103 del 21/02/2024, acquisita al registro regionale con prot. 244459, è stata concessa l'autorizzazione al trasferimento di nuclei di premoltiplicazione di adulti degli ACB di *Ganaspis brasiliensis* dalla Fondazione Edmund Mach di Trento e di *Trissolcus japonicus* dal CREA-DC di Firenze al Servizio Fitosanitario Regionale;

- in base ai protocolli ministeriali l'immissione in natura degli agenti di controllo biologico deve essere proseguita per almeno tre annualità e, pertanto, le convenzioni con gli enti di ricerca qualificati devono essere di durata almeno triennale;

- la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, della Regione Lazio, Area Servizio Fitosanitario Regionale, con nota protocollo U. 1497323 del 27/12/2023 avente ad oggetto "Richiesta manifestazione di interesse per collaborazione alle attività di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*)", ha chiesto a ENEA di collaborare con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e la Regione Lazio per l'attuazione delle attività di lotta biologica in oggetto, fornendo il

supporto scientifico, in particolare, per l'allevamento ed il rilascio in campo degli antagonisti naturali e per le connesse attività di monitoraggio delle popolazioni rispettivamente degli insetti dannosi e degli stessi antagonisti nelle fasi di pre e post-rilascio;

- in data 28/12/2023 l'ENEA ha manifestato il proprio interesse a collaborare con la Regione Lazio e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL) per l'attuazione delle attività di lotta biologica in oggetto, fornendo il supporto scientifico, in particolare, per l'allevamento ed il rilascio in campo degli antagonisti naturali e per le connesse attività di monitoraggio delle popolazioni rispettivamente degli insetti dannosi e degli stessi antagonisti nelle fasi di pre- e post-rilascio, indicando come referente scientifico ENEA il Dr. Raffaele Sasso a supporto del Servizio Fitosanitario Regionale nei seguenti gruppi di lavoro istituiti presso il MASAF: Tavolo tecnico-scientifico nazionale di coordinamento per *Drosophila suzukii*; Tavolo tecnico-scientifico nazionale di coordinamento per *Halymorpha halys*;

DATO ATTO che:

- la Giunta regionale del Lazio con D.G.R. del 28/02/2024, n. 112 ha deliberato di :
 - sostenere iniziative di lotta biologica contro gli insetti dannosi *Halymorpha halys* e *Drosophila suzukii* nel territorio laziale al fine di evitare maggiori danni alle produzioni agricole regionali;
 - affidare ad ARSIAL l'attivazione e la gestione dei progetti di lotta biologica ad *Halymorpha halys* e *Drosophila suzukii* da svolgere in collaborazione di enti di ricerca qualificati;
 - demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, foreste l'approvazione, il coordinamento e la supervisione di detti progetti;
 - destinare ad ARSIAL le risorse, pari a complessivi € 150.000,00, di cui di cui € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 e € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026, sul capitolo di spesa U0000B15900, iscritto nel programma 01 della missione 16, piano dei conti 1.04.01.02.000.
- la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, ha dato attuazione alla predetta D.G.R. n.112/2024 con:
 - i) determinazione n. G02869 del 13/03/2024, impegnando a favore di ARSIAL le seguenti somme: € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 e € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026;
 - ii) determinazione n. G02916 del 15/03/2024 approvando il "Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halymorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale" per un costo presunto di € 57.000,00;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario di ARSIAL n. 40 del 09/04/2024 con oggetto: Recepimento della D.G.R. n. 112 del 28/02/2024 - Sostegno ad iniziative di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halymorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) nel territorio regionale.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione tra ARSIAL ed ENEA per la realizzazione del "**Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halymorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale**" che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante;

VISTO:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici – che prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

CONSIDERATO che in conformità alle disposizioni di legge sopra richiamate:

- ARSIAL è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione istituito con legge regionale n.2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale;

- ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, è un ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché l'art. 2, comma 6, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 4 del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'ENEA, tramite il Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT), è fortemente impegnato in attività di ricerca & sviluppo e trasferimento tecnologico a supporto della valorizzazione degli ecosistemi e delle risorse naturali, della salvaguardia della qualità e fertilità del suolo, della valorizzazione della biodiversità, guidando una serie di azioni integrate in collaborazione con enti di ricerca e università a livello nazionale ed internazionale per la promozione dell'agricoltura verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

- il laboratorio SSPT-BIOAG-SOQUAS ha strutture e competenze qualificate per il controllo ecosostenibile di specie entomologiche dannose in agricoltura;

- l'accordo oggetto della presente determinazione stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, in quanto i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività e la prestazione non è interamente retribuita dalla stazione appaltante;

- il programma di attività oggetto dell'accordo, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale alle due parti, e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela del patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio;
- la collaborazione oggetto dell'accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse quali quelli della protezione delle colture agricole dagli organismi nocivi;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dall'accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da ENEA, come descritto nel progetto allegato all'accordo;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa agr. Claudia Papalini

SU PROPOSTA dell'Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-zootecnico;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI APPROVARE lo schema di accordo di collaborazione tra ARSIAL ed ENEA per la realizzazione del **"Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale"** che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante-

DI DEMANDARE al dirigente dell'Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-zootecnico, l'adozione di tutti gli atti contabili-amministrativi conseguenti all'approvazione dell'accordo.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs33/2013	23	1			X		X	

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Attuazione del “**Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale**” approvato con determinazione n. G02916 del 15/03/2024 della Direzione regionale AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

TRA

Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL -, C.F./P.IVA 04838391003, rappresentata dall'arch. Giacomo Guastella, in qualità di Direttore Generale, nato a Catania (CT), il 19 giugno 1968, domiciliato per la carica a Roma (RM), in Via Rodolfo Lanciani n. 38,

E

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata “ENEA”) sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona dell'Ing. Giorgio Graditi – Direttore Generale ENEA domiciliato per la carica presso la sede legale

PREMESSO CHE:

- ARSIAL è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione istituito con legge regionale n.2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e

l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale;

- ENEA è un ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché l'art. 2, comma 6, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 4 del D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'ENEA, tramite il Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT), è fortemente impegnato in attività di ricerca & sviluppo e trasferimento tecnologico a supporto della valorizzazione degli ecosistemi e delle risorse naturali, della salvaguardia della qualità e fertilità del suolo, della valorizzazione della biodiversità, guidando una serie di azioni integrate in collaborazione con enti di ricerca e università a livello nazionale ed internazionale per la promozione dell'agricoltura verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

- il laboratorio SSPT-BIOAG-SOQUAS ha strutture e competenze qualificate per il controllo ecosostenibile di specie entomologiche dannose in agricoltura;

- l'art. 6 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 affida al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), struttura della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, le competenze in materia di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione nonché le attività di protezione delle piante;

- il decreto 29 aprile 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål)” prevede che il Servizio Fitosanitario Regionale, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, esegua annualmente indagini per verificare la presenza della Cimice asiatica allo scopo di definirne il grado di presenza nel territorio nazionale e prescriva le misure d'intervento, privilegiando ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale;

CONSIDERATO CHE

- da alcuni anni si sono diffusi nel territorio regionale *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), insetti invasivi dannosi per numerose specie di piante coltivate di interesse regionale;

- l'attività di contrasto alle popolazioni di *Halyomorpha halys* e di *Drosophila suzukii* attraverso la lotta biologica classica è di importanza strategica per l'agricoltura del Lazio;

- le strategie di difesa convenzionale, integrata e biologica delle produzioni,

pur puntualmente adottate dai produttori laziali, non sono riuscite a controllare l'enorme potenziale biotico dei fitofagi *Halyomorpha halys* (Cimice asiatica) e *Drosophila suzukii* (Moscerino dei piccoli frutti), anche perché non sono presenti agenti in grado di determinare un riequilibrio naturale delle popolazioni;

- l'indispensabile riequilibrio della popolazione dei suddetti fitofagi necessita di controllori biologici efficaci che non sono presenti nei nostri ecosistemi ma sono presenti nei territori di origine per cui, come avvenuto in diverse regioni italiane, può essere utile l'immissione in natura delle specie alloctone *Trissolcus japonicus*, quale agente di controllo biologico del fitofago *Halyomorpha halys*, e *Ganaspis brasiliensis*, quale agente di controllo biologico del fitofago *Drosophila suzukii*, al fine di contrastare lo sviluppo delle popolazioni degli insetti nocivi di cui sono antagonisti;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, recante "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" stabilisce che può essere autorizzata l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone, quali il parassitoide di *Halyomorpha halys*, *Trissolcus japonicus*, e del parassitoide di *Drosophila suzukii*, *Ganaspis brasiliensis*, sulla base di una richiesta delle Regioni e secondo i criteri adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 29 aprile 2020 e della valutazione di uno specifico studio del

rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti;

- gli studi del rischio per l'immissione negli ambienti laziali degli agenti di controllo biologico *Trissolcus japonicus*, parassitoide di *Halyomorpha halys* e di *Ganaspis brasiliensis*, parassitoide di *Drosophila suzukii*, sono stati approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale;

- con nota MASAF – DISRV – prot. 84103 del 21/02/2024, acquisita al registro regionale con prot. 244459, è stata concessa l'autorizzazione al trasferimento di nuclei di premoltiplicazione di adulti degli ACB di *Ganapsis brasiliensis* dalla Fondazione Edmund Mach di Trento e di *Trissolcus japonicus* dal CREA-DC di Firenze al Servizio Fitosanitario regionale;

- in base ai protocolli ministeriali l'immissione in natura degli agenti di controllo biologico deve essere proseguita per almeno tre annualità e, pertanto, le convenzioni con gli enti di ricerca qualificati devono essere di durata almeno triennale;

- la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, della Regione Lazio, Area Servizio Fitosanitario Regionale, con nota protocollo U. 1497323 del 27/12/2023 avente ad oggetto “Richiesta manifestazione di interesse per collaborazione alle attività di lotta biologica alla Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e al Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*)”, ha richiesto a ENEA di collaborare con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e la Regione Lazio per l'attuazione delle attività di lotta biologica in oggetto, fornendo il supporto

scientifico, in particolare, per l'allevamento ed il rilascio in campo degli antagonisti naturali e per le connesse attività di monitoraggio delle popolazioni rispettivamente degli insetti dannosi e degli stessi antagonisti nelle fasi di pre e post-rilascio;

- in data 28/12/2023 l'ENEA ha manifestato il proprio interesse a collaborare con la Regione Lazio e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio (ARSIAL) per l'attuazione delle attività di lotta biologica in oggetto, fornendo il supporto scientifico, in particolare, per l'allevamento ed il rilascio in campo degli antagonisti naturali e per le connesse attività di monitoraggio delle popolazioni rispettivamente degli insetti dannosi e degli stessi antagonisti nelle fasi di pre- e post-rilascio, indicando come referente scientifico ENEA il Dr. Raffaele Sasso a supporto del Servizio Fitosanitario Regionale nei seguenti gruppi di lavoro istituiti presso il MASAF: Tavolo tecnico-scientifico nazionale di coordinamento per *Drosophila suzukii*; Tavolo tecnico-scientifico nazionale di coordinamento per *Halymorpha halys*;

- la Giunta regionale del Lazio con D.G.R. del 28/02/2024, n. 112 ha deliberato di :

- sostenere iniziative di lotta biologica contro gli insetti dannosi *Halymorpha halys* e *Drosophila suzukii* nel territorio laziale al fine di evitare maggiori danni alle produzioni agricole regionali;

- affidare ad ARSIAL l'attivazione e la gestione dei progetti di lotta biologica ad *Halymorpha halys* e *Drosophila suzukii* da svolgere in collaborazione di enti di ricerca qualificati;

-demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare,

Caccia e Pesca, foreste l'approvazione, il coordinamento e la supervisione di detti progetti;

-destinare ad ARSIAL le risorse, pari a complessivi € 150.000,00, di cui di cui € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 e € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026, sul capitolo di spesa U0000B15900, iscritto nel programma 01 della missione 16, piano dei conti 1.04.01.02.000.

- la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, ha dato attuazione alla predetta D.G.R. n.112/2024 con:

i) determinazione n. G02869 del 13/03/2024, impegnando a favore di ARSIAL le seguenti somme: € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2024, € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2025 e € 50.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026;

ii) determinazione n. G02916 del 15/03/2024 approvando il "Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale" per un costo presunto di € 57.000,00;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici -

prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti

volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra

nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le

seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né

di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente

accordo non rientra nelle previsioni dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs.

36/2023, in quanto i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e

non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice

affinché li usi nell'esercizio della sua attività e la prestazione non è

interamente retribuita dalla stazione appaltante;

- il programma di attività oggetto del presente accordo, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale alle due parti, e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela del patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio;

- la collaborazione oggetto del presente accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse quali quelli della protezione delle colture agricole dagli organismi nocivi;

- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da ENEA, come descritto nel progetto allegato al presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e il progetto allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto del rapporto)

1. ARSIAL ed ENEA, sulla base delle indicazioni della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, caccia e Pesca, Foreste e sotto la supervisione del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR),

concordano di svolgere congiuntamente le attività necessarie al contrasto degli insetti invasivi Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* secondo quanto previsto dal Progetto allegato al presente Accordo e di esso facente parte integrante e sostanziale.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, a dare esecuzione al presente Accordo con cura e diligenza, nello spirito di collaborazione e ad assicurare lo scambio reciproco di informazioni sullo stato di attuazione degli interventi.
2. Tutte le attività sono soggette alla supervisione e al coordinamento della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, attraverso la competente Area Servizio Fitosanitario Regionale, e devono essere conformi agli studi del rischio approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale e alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Al fine di consentire il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione delle attività progettuali, ARSIAL ed ENEA forniscono alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Servizio Fitosanitario Regionale, tutti i dati e le informazioni da quest'ultima richieste.

Art. 4

(Durata e decorrenza dell'Accordo di collaborazione)

1. Il presente Accordo avrà una durata di 36 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. Per le comunicazioni inerenti l'Accordo di collaborazione le Parti comunicano i propri indirizzi di posta elettronica certificata:

- per l'ENEA: enea@cert.enea.it.

- ARSIAL: arisial@pec.arsialpec.it

3. L'ARSIAL e l'ENEA potranno proseguire le attività di comune interesse prorogando la durata del presente atto, con specifico atto aggiuntivo, da stipulare di comune accordo tra le Parti, entro il periodo di vigenza dell'Accordo stesso.

Art. 5

(Integrazioni e modifiche)

1. È fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto del presente Accordo, previo parere della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

Art. 6

(Responsabili operativi dell'Accordo di collaborazione)

1. L'ENEA individua quale responsabile il dott. Raffaele Sasso

2. ARSIAL individua quale responsabile la dott.ssa Claudia Papalini

3. Le Parti provvederanno, ove ne ricorra l'esigenza, a comunicare in tempo utile le eventuali variazioni dei nominativi dei responsabili.

Art. 7

(Costo del progetto e modalità di erogazione delle risorse finanziarie)

1 . Il costo per la realizzazione dell'Accordo è stimato in euro **57.000,00** (IVA compresa) e la relativa spesa è sostenuta da ARSIAL secondo la tabella di ripartizione dei costi riportata nel Progetto allegato secondo le seguenti modalità:

a) un primo rateo pari ad €15.000 entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo;

b) un secondo rateo pari ad € €5.000 al termine della prima annualità, sulla base della relazione intermedia sulle attività svolte e presentazione della nota di debito corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute;

c) un terzo rateo pari a € 12.000 entro i primi 2 mesi della seconda annualità;

d) un quarto rateo pari a € 6.000 al termine della seconda annualità sulla base della relazione intermedia sulle attività svolte e presentazione della nota di debito corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute;

e) un quinto rateo pari € 12.000 entro i primi 2 mesi della seconda annualità;

f) un sesto rateo pari € 7.000 al termine della terza annualità sulla base della relazione finale sulle attività svolte e presentazione della nota di debito corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

2. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione da parte di ENEA della richiesta di pagamento a mezzo nota di debito che dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata ad Arsial-Area

Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico.

Art. 8

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente (e/o quello in formazione) dell'altra, operante nelle attività oggetto del presente Accordo.
2. Il personale dipendente, e i collaboratori a qualsiasi titolo, di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai Regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere redigere e dovranno scrupolosamente attenersi. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi al Codice Etico e Codice di comportamento dei dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
4. In particolare, i soggetti ospitati nelle sedi dell'ENEA saranno tenuti al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti ENEA e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, adottato dall'ENEA, in ossequio alla legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la

prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione", con i relativi aggiornamenti, disponibili sul sito web dell'ENEA ed i soggetti ospitati nelle sedi di ARSIAL saranno tenuti al rispetto del relativo codice di comportamento dei dipendenti e PIAO 2024-2026 pubblicati sul sito web di ARSIAL.

Art. 9

(Responsabilità civile)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione/Accordo, la sede dell'altra Parte e/o i luoghi di interesse per le attività.

Art. 11

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e risultati dell'attività, oggetto della presente Convenzione/Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 12

(Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti)

1. Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 13

(Pubblicazioni)

1. In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

2. Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

3. Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 19/2021, secondo il quale è fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, comprese gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente della presenza effettiva o sospetta di organismi

nocivi da quarantena per l'Unione europea, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla, ARSIAL ed ENEA sono tenuti a concordare con la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste i contenuti da rendere pubblici circa l'andamento del progetto.

5. Nelle pubblicazioni e nelle attività di informazione, divulgazione e disseminazione dei risultati inerenti al progetto è necessario riportare il ruolo ed il contributo della Regione Lazio e rispettare le disposizioni per l'identità visiva riportate sul sito web regionale al link <https://www.regione.lazio.it/la-regione/identita-visiva>.

Art. 14

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione/Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679) dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15

(Risoluzione/Recesso)

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione/Accordo, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di

ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16

(Foro competente)

1. Tutte le eventuali controversie, che dovessero derivare dall'esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

Art. 17

(Spese e oneri fiscali)

1. La registrazione del presente Accordo sarà effettuata in caso d'uso dalla Parte che ne avrà interesse a sua cura e spese. L'imposta di bollo pari a € 16,00 ogni 4 pagine, ai sensi del D.P.R. 642/1972, è assolta in modo virtuale dall'ENEA - autorizzazione n. 23639 del 23/3/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio”

Art. 19

(Firma digitale)

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

Per l'ENEA

per ARSIAL

.....

.....

Deliberazione di Giunta regionale del 28 febbraio 2024

Progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica *Halyomorpha halys* e al Moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* nel territorio regionale

Premessa

La Cimice asiatica *Halyomorpha halys* è un insetto originario dell'Asia orientale (Cina, Taiwan, Corea, Giappone) che si è diffuso recentemente in Europa. In particolare, la Cimice asiatica ha trovato in Italia condizioni favorevoli per il suo rapido sviluppo, sia per il clima che per le disponibilità alimentari. Si tratta di un insetto polifago che viene ospitato anche da moltissime specie vegetali spontanee dove si rifugia per poi spostarsi nelle coltivazioni e infestare le colture.

La presenza della Cimice asiatica nel Lazio risale al 2017. Da quel momento in poi il numero delle segnalazioni è aumentato in modo significativo e dal 2021, oltre alle segnalazioni di presenza, sono aumentati anche i danni a carico delle colture frutticole regionali. Dato l'incremento di popolazione e l'espandersi sul territorio della cimice asiatica, sono state praticate tecniche di difesa fitosanitaria integrata quali l'uso di trappole associate al controllo chimico, ma tali strumenti non sono stati in grado di tenere sotto controllo le elevatissime infestazioni avvenute nel 2023. Sempre nello stesso anno sono stati rilevati ingenti danni ai maggiori comparti frutticoli regionali (coriliccolo nel viterbese e frutticolo su drupacee nella Sabina romana, su actinidia nelle aree regionali dove è coltivato).

Negli ultimi anni anche un altro insetto alloctono si è insediato nel territorio laziale, il Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*) che, a pochi anni dal suo arrivo in Italia, è divenuto l'insetto dannoso chiave per la coltivazione del ciliegio. La presenza di *Drosophila suzukii* è stata rilevata per la prima volta nel Lazio nel 2013, mentre i primi danni ingenti alla produzione frutticola si sono registrati nel 2015, con perdite anche maggiori del 50% ed un massiccio impiego di insetticidi a bassa efficienza. Nel Lazio le principali produzioni che sono interessate dall'attacco di *D. suzukii* sono le coltivazioni di ciliegio, fragola, susino, pesco, fichi, lampone, mirtillo e tra queste, particolare importanza socioeconomica riveste la produzione di ciliegie, di cui la regione Lazio è una delle maggiori produttrici a livello nazionale. La produzione si concentra in provincia di Roma, nel territorio della Sabina Romana.

In tale situazione, la Regione Lazio, con D.G.R. n. 112/2024, ha deliberato di attivare e sostenere progetti di lotta biologica attraverso il rilascio degli agenti di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*, parassitoide delle uova di Cimice asiatica (*Haliomorpha halys*), e *Ganaspis brasiliensis*, parassitoide delle larve di Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*), con le modalità previste dal Servizio Fitosanitario Nazionale e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in conformità al D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico". L'approvazione, il coordinamento e la supervisione dei progetti è demandata alla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, mentre l'attuazione dei progetti è affidata ad ARSIAL.

Obiettivi

Il progetto si pone l'obiettivo di favorire il controllo biologico degli insetti invasivi attraverso l'immissione nell'ambiente degli agenti di controllo biologico (ACB) *Trissolcus japonicus*, parassitoide delle uova di Cimice asiatica (*Haliomorpha halys*), e *Ganaspis brasiliensis*, parassitoide delle larve di Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*).

Descrizione delle attività

Le attività previste nell'ambito del progetto di lotta biologica alla Cimice asiatica e al Moscerino dei piccoli frutti sono definite dalla Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, area Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base di studi del rischio per l'immissione degli agenti di controllo biologico nell'ambiente approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale. Tali studi del rischio sono, successivamente, presentati dalla Regione Lazio al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per ottenere l'autorizzazione all'immissione nell'ambiente, corredata da eventuali prescrizioni.

Le attività progettuali sono le seguenti:

- individuazione, secondo le esigenze rappresentate dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, area Servizio Fitosanitario Regionale, dei siti di rilascio degli agenti di contenimento biologico (ACB) *Trissolcus japonicus* e *Ganaspis brasiliensis*;
- collaborazione alla redazione degli aggiornamenti degli studi del rischio propedeutici alla richiesta di autorizzazione al rilascio di entrambi gli ACB, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., secondo i criteri previsti dall'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020;
- allevamento di *Halyomorpha halys* (necessario per la produzione di ovature da utilizzare per l'allevamento dell'ACB *Trissolcus japonicus*) e di *Drosophila suzukii* (necessario per la produzione delle larve da utilizzare per l'allevamento dell'ACB *Ganaspis brasiliensis*) previa fornitura di nuclei di pre-moltiplicazione dei due parassitoidi rispettivamente da parte del CREA-DC e della Fondazione Edmund Mach di Trento, sotto la responsabilità e la supervisione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- eventuale acquisto di esemplari di *Ganaspis brasiliensis* per i lanci previsti nella prima annualità del progetto, qualora non sia possibile ottenere i nuclei di pre-moltiplicazione in tempo utile ad avviare l'allevamento presso ENEA;
- monitoraggio in campo mediante trappolaggio, secondo le esigenze rappresentate dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, della presenza di Cimice asiatica e di Moscerino dei piccoli frutti;
- monitoraggio della presenza degli ACB e di altri eventuali antagonisti presenti nei siti di rilascio autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. nelle fasi di pre e post rilascio nonché dell'eventuale impatto degli ACB su organismi non target secondo le direttive ministeriali;
- fornitura e rilascio in campo degli ACB con le modalità indicate nello studio del rischio presentato ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e nelle direttive ministeriali;
- elaborazione e valutazione dei risultati delle attività e partecipazione alla redazione delle relazioni finali da presentare a conclusione delle attività di rilascio degli ACB nell'ambiente;
- attuazione di attività formative e informative dirette agli operatori agricoli, di comunicazione e disseminazione dei risultati.

Tutte le attività sono soggette alla supervisione e al coordinamento della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, attraverso la competente Area Servizio Fitosanitario Regionale, e devono essere conformi agli studi del rischio approvati dal Comitato Fitosanitario Nazionale e alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Soggetti coinvolti

Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste

La Direzione Regionale, attraverso la competente Area Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, e in collaborazione con il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 19/2021, definisce le esigenze regionali di lotta biologica, approva i progetti e le attività e ne effettua il coordinamento e la supervisione. Inoltre, tiene i rapporti con il Servizio Fitosanitario Centrale e con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle attività di immissione degli ACB nell'ambiente e cura la fornitura dei nuclei di ACB da parte degli istituti di ricerca che detengono gli allevamenti (CREA-DC e Fondazione Edmund Mach).

ARSIAL

Nell'ambito del progetto ARSIAL è responsabile delle seguenti attività:

- stipula e gestisce i rapporti di collaborazione con l'ente scientifico di riferimento;
- collabora all'individuazione dei siti di rilascio degli ACB;
- partecipa alla redazione della documentazione prevista per rilascio degli ACB ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.;
- collabora all'immissione degli ACB nei siti di rilascio;
- collabora al monitoraggio della presenza di *H. halys* e di *D. suzukii*;
- effettua l'eventuale acquisto di esemplari di *Ganaspis brasiliensis* dalla Fondazione Edmund Mach;
- attiva e coordina le attività di formazione e informazione e di disseminazione dei risultati destinate agli operatori agricoli, anche riguardo alla prevenzione fitosanitaria.

ENEA

ENEA, in quanto ente pubblico storicamente impegnato in attività di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a supporto della valorizzazione degli ecosistemi e delle risorse naturali, all'interno del "Laboratorio SSPT-BIOAG-SOQUAS (Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali – Biotecnologie ed Agroindustrie)" dispone di strutture e competenze qualificate per il controllo ecosostenibile di specie entomologiche dannose in agricoltura. In particolare, il laboratorio SSPT-BIOAG-SOQUAS ha partecipato a progetti di ricerca regionali e internazionali per il contrasto alla Cimice asiatica e al Moscerino dei piccoli frutti, e mantiene un allevamento dei due fitofagi.

Il laboratorio ENEA SSPT-BIOAG-SOQUAS dispone delle competenze necessarie e di facilities di entomologia per condurre attività di ricerca e sviluppo di nuove strategie di controllo ecosostenibile delle specie fitofaghe dannose, all'interno delle quali, per gli obiettivi del progetto, verranno ampliati gli allevamenti già presenti dei due fitofagi e saranno sviluppati gli allevamenti dei relativi parassitoidi.

ENEA rivestirà il ruolo di responsabile scientifico del progetto per la Regione Lazio. Le attività di competenza dell'ENEA sono le seguenti:

- partecipazione alla redazione della documentazione prevista per rilascio degli ACB ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.;
- allevamento secondo i protocolli ministeriali di *Halyomorpha halys*, del parassitoide oofago *Trissolcus japonicus*, di *Drosophila suzukii*, e del parassitoide larvale *Ganaspis brasiliensis*;
- immissione dei suddetti ACB nei siti autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previo monitoraggio pre-lancio;

- monitoraggio in campo tramite trappolaggio di *Halyomorpha halys* secondo le direttive del Servizio Fitosanitario Regionale;
- monitoraggio pre e post lancio di entrambi gli ACB e di eventuali altri antagonisti autoctoni presenti nei siti di immissione degli ACB, come stabilito da protocollo ministeriale;
- analisi del rischio ambientale;
- elaborazione dei risultati delle attività progettuali;
- partecipazione alle attività di formazione, informazione, comunicazione e disseminazione dei risultati;
- partecipazione alle spese di gestione del progetto.

Cronoprogramma

Il cronoprogramma delle attività di lotta biologica è definito nello studio del rischio approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

Risorse umane e costi

Per l'attuazione delle attività progettuali sono previsti a carico della Regione Lazio i costi di seguito descritti.

Le risorse umane necessarie all'attuazione del progetto, interne agli enti coinvolti e per le quali, pertanto, non sono previsti costi a carico della Regione Lazio, sono:

- 1) una unità ricercatore dell'ENEA;
- 2) una unità funzionario agronomo dell'ARSIAL.

Per lo svolgimento delle attività progettuali ENEA utilizzerà attrezzature e materiali di consumo vari che vanno da terriccio, semi, frutta, ortaggi, prodotti per la preparazione di diete di sostituzione (necessario per il mantenimento degli allevamenti), gabbie entomologiche, trappole con i relativi attrattivi per il monitoraggio, prodotti da laboratorio (tubi falcon, petri, provette) e quant'altro possa servire per le attività in laboratorio ed in campo.

Inoltre, sono previste spese:

- di manutenzione degli strumenti di laboratorio utilizzati per le analisi;
- per gli spostamenti del personale tecnico sul territorio regionale;
- per la pubblicazione di materiale informativo e divulgativo;
- per eventuale acquisto di lanci di *Ganaspis brasiliensis* dalla Fondazione Edmund Mach di Trento, qualora non siano stati forniti in tempo utile i nuclei di pre-moltiplicazione;

I costi massimi presunti, da dettagliare nel successivo accordo tra ARSIAL e l'ente scientifico di riferimento, comprensivi di IVA e di ogni altro onere, sono riportati nella seguente tabella:

Voce di costo	I Annualità (euro)	II Annualità (euro)	III Annualità (euro)
Materiale di consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Divulgazione/Informazione	0	0	1.000,00
Missioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Lanci Ganaspis	2.000,00	0	0
Totale	20.000,00	18.000,00	19.000,00

TOTALE	57.000,00
---------------	------------------

Monitoraggio e rendicontazione del progetto

Al fine di consentire il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione delle attività progettuali, ARSIAL ed ENEA sono tenuti a fornire alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, Area Servizio Fitosanitario Regionale, tutti i dati e le informazioni richiesti. Una clausola in tal senso deve, pertanto, essere inserita negli atti con l'ente scientifico di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità del progetto ARSIAL trasmetterà alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste una rendicontazione delle spese sostenute.

Riservatezza e divulgazione dei dati

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 19/2021, secondo il quale è fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, comprese gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena per l'Unione europea, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla, ARSIAL ed ENEA sono tenuti a concordare con la Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste i contenuti da rendere pubblici circa l'andamento del progetto.

Inoltre, nelle pubblicazioni e nelle attività di informazione, divulgazione e disseminazione dei risultati inerenti al progetto è necessario riportare il ruolo ed il contributo della Regione Lazio e rispettare le disposizioni per l'identità visiva riportate sul sito web regionale al link <https://www.regione.lazio.it/la-regione/identita-visiva>.

Clausole in tal senso devono, pertanto, essere inserite negli atti contrattuali con l'ente scientifico di riferimento.

Protezione dei dati personali

Qualora nella gestione delle attività progettuali dovesse emergere la necessità del trattamento di dati personali, gli enti pubblici coinvolti assumeranno le misure necessarie in conformità alla normativa vigente in materia.